



decreto sostegni

le principali misure in materia di lavoro

*Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41
in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021*

Legal department di Randstad

misure a tutela delle imprese ammortizzatori sociali

ammortizzatori sociali covid-19 - nuove settimane

art. 8

- i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per **eventi riconducibili all'emergenza COVID-19** possono presentare domanda di **cassa integrazione ordinaria** (articoli 19-20 del cd Decreto Cura Italia - DL n. 18/2020) per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**; la richiesta può essere presentata per i soli lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto legge e non comporta alcun contributo addizionale;
- per le medesime ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per **eventi riconducibili all'emergenza COVID-19** i datori di lavoro possono presentare domanda di **assegno ordinario o cassa integrazione in deroga** (articoli 19-21, 22 e 22 quater del cd Decreto Cura Italia - DL n. 18/2020) per una durata massima di **28 settimane** nel periodo compreso **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**; tali settimane sono riconosciute per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto legge e non comportano alcun contributo addizionale.

ammortizzatori sociali covid-19 - termini

art. 8

- le domande di accesso devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; in sede di **prima applicazione**, tale termine è fissato **entro la fine di aprile 2021**;
- in caso di **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a **trasmettere i dati necessari entro la fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, **se posteriore, entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di concessione**. In fase di prima applicazione tali termini sono spostati al 30mo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, se quest'ultima data è posteriore rispetto a quella calcolata in base al predetto meccanismo.

ammortizzatori sociali covid-19 - settore agricolo

art. 8

il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (cd CISOA) per **eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, è concesso in deroga ai limiti di fruizione previsti in relazione al singolo lavoratore, al numero di giornate lavorative di cui alla normativa di riferimento (art. 8 Legge n. 457/1972) e al ricorrere delle seguenti condizioni:

- per un **massimo di 120 giorni** nel periodo compreso **fra l'1 aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021;**
- la domanda deve essere presentata **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa; in sede di **prima applicazione**, il termine di decadenza è fissato **entro la fine di aprile 2021;**

ammortizzatori sociali covid-19 - fondi di solidarietà bilaterali

art. 8

La disciplina prevista per l'**assegno ordinario** si applica anche alle prestazioni erogate dai **fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015**.

Tali fondi garantiscono infatti il riconoscimento delle relative prestazioni per una durata massima di **28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

Il concorso del bilancio dello Stato ai relativi oneri finanziari è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di Euro per l'anno 2021.

Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con **Decreto interministeriale**.

altre misure a sostegno delle imprese

a-causalità proroghe e rinnovi contratti a tempo determinato

art. 17

E' possibile beneficiare nuovamente dello speciale regime di a-causalità di cui all'articolo 93 del cd **Decreto rilancio** (DL n. 34/2020).

Di conseguenza, **dal 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Decreto) **sino al 31 dicembre 2021** è possibile prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, **senza che sia necessaria l'apposizione della causale**.

Tale possibilità è riconosciuta **per una sola volta, anche in aggiunta ai rinnovi e alle proroghe a-causali già effettuati sulla base della medesima norma**.

La a-causalità potrà dunque essere utilizzata **purché**: (i) si tratti di una **proroga** o di un **rinnovo** sottoscritto dal 23 marzo 2021; (ii) la proroga o il rinnovo a-causali abbiano una **durata massima di 12 mesi** e siano stipulati **entro e non oltre la scadenza stabilita dalla legge (31 dicembre 2021)**; (iii) siano rispettati i limiti di durata massima del rapporto di lavoro.

ulteriori misure
lavoro, famiglia e politiche sociali

sospensione procedure di licenziamento

art. 8

Fino al **30 giugno 2021** è precluso **l'avvio ed il proseguimento delle procedure relative ai licenziamenti collettivi** di cui alla Legge 223/1991, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola contenuta nel contratto di appalto.

Sino alla suddetta data, **il datore di lavoro non può** inoltre **effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo** e sono **sospese le relative procedure già pendenti** ex art. 7 Legge n. 604/1966.

Per i **datori di lavoro che facciano richiesta delle ulteriori settimane di ammortizzatori sociali covid-19** introdotte dal Decreto, le suddette limitazioni **continuano ad applicarsi sino al 31 ottobre 2021**.

Restano ferme le eccezioni già previste. Di conseguenza i suddetti divieti non si applicano ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa, a quelli conseguenti alla messa in liquidazione, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano integrare la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda o nelle ipotesi di accordo sindacale aziendale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscano.

** ossia le 13 settimane, dall'1 aprile al 30 giugno 2021, di cassa integrazione ordinaria covid-19 e le 28 settimane, dall'1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, di assegno ordinario e cassa integrazione covid-19 - cfr. slide precedenti*

misure in favore dei lavoratori fragili

art. 15

Sino al 30 giugno 2021 sono previste **speciali misure** a favore dei cd “**lavoratori fragili**”*.

Sino a tale data, infatti, i suddetti lavoratori:

- svolgono di norma l'attività lavorativa **in modalità agile**. A tal fine possono essere anche adibiti a diversa mansione o a specifiche attività di formazione professionale da remoto;
- l'eventuale periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie sulla base della documentazione indicata dalla stessa legge; tale periodo non si computa ai fini del computo.

*per la cui individuazione cfr. articolo 26 D.L. n. 18/2020 - cd Cura Italia

sospensione degli obblighi di accantonamento relativi ai pignoramenti presso terzi

art. 4

E' prorogata fino al **30 aprile 2021**, la **sospensione degli obblighi di accantonamento relativi ai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997.

Restano **validi** gli **atti** e i **provvedimenti adottati** e gli **adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021)** e sono fatti **salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi**.

Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, si applica la disciplina di cui allo stesso **articolo 152**, comma 1, terzo periodo, del **Decreto rilancio**.

indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (I)

art. 10

Ai **lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** già beneficiari delle indennità di cui all'art. 15 e 15 bis del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) è erogata **una tantum** un'ulteriore indennità pari a **euro 2.400**.

indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (II)

art. 10

Ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che **abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021)**, che abbiano svolto **attività lavorativa per almeno 30 giornate, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI**, al 23 marzo 2021, è riconosciuta un'**indennità omnicomprensiva di 2.400 euro**.

La medesima indennità è riconosciuta **ai lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle condizioni di cui sopra.

indennità per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali

art. 10

Ai **lavoratori a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali**, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti, è riconosciuta un'**indennità omnicomprensiva di 2.400 euro**:

- **titolari di uno o più contratti a tempo determinato** nei settori in questione nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021)**, di durata complessiva di **almeno 30 giornate**;
- **titolari di uno o più contratti a tempo determinato** nei settori in questione nel **2018**, di durata complessiva di **almeno 30 giornate**;
- **assenza di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore del decreto.**

indennità per particolari categorie di lavoratori dipendenti e autonomi

art. 10

E' riconosciuta una **indennità omnicomprensiva pari a 2.400 euro** ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi, che in conseguenza dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro e che, alla data di presentazione della domanda, siano privi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (diverso da quello intermittente) e non titolari di pensione:

- a) **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021);
- c) **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (24 marzo 2021);
- d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del d. lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

indennità per i lavoratori dello spettacolo

art. 10

Ai **lavoratori** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello **spettacolo** è riconosciuta una **indennità di 2.400 euro** qualora:

- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), da cui derivi un reddito non superiore ai 750.000 euro e non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del d.lgs. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del medesimo decreto; oppure
- abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati dall'1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), da cui derivi un reddito non superiore ai 35.000 euro.

norme comuni per il godimento delle indennità di cui all'art. 10

art. 10

Le indennità di cui all'art. 15 **non concorrono alla formazione del reddito e non sono tra loro cumulabili.**

Le relative domande devono essere presentate all'INPS entro il **30 aprile 2021.**

indennità a favore dei lavoratori sportivi

art. 10

Ai **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal comitato italiano paralimpico, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, che in conseguenza dell'emergenza Covid hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività, è riconosciuta un'**indennità di importo variabile in funzione dei compensi percepiti per l'attività sportiva**.

Tale indennità che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con altre indennità, né con il reddito di cittadinanza o con il reddito di emergenza, né è riconosciuto a percettori di altro reddito da lavoro o pensione.

disposizioni in materia di NASpI

art. 16

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto e **sino al 31 dicembre 2021**, non trova applicazione il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) del d. lgs. 22/2015.

Di conseguenza, la Naspi è **concessa** anche ai **lavoratori** che **non abbiano maturato 30 giorni di effettivo lavoro** nell'arco dei **12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione**.

Entrata in vigore **23 marzo 2021.**

randstad

human forward

